



LUISA ROSSI  
Notaio

Repertorio n.32065

Fascicolo n.14828

Verbale dell' Assemebla dell'Associazione

"Istituto Oncologico Pesarese per la

Ricerca e l'Assistenza Organizzazione di Volontariato"

con sede in Pesaro

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di ottobre alle ore sedici e minuti quaranta.

20.10.2021

In Pesaro, negli uffici della Banca WIDIBA, in Piazza del Popolo n. 19.

Avanti a me Dott.ssa Luisa Rossi, Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino

è presente la signora

Luigia Evangelisti, nata a San Lorenzo in Campo il 30 settembre 1946, residente a Pesaro, viale della Vittoria n. 120, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante statutario dell'Associazione "ISTITUTO ONCOLOGICO PESARESE PER LA RICERCA E L'ASSISTENZA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", con sede in Pesaro, Viale XI Febbraio n.65 codice fiscale 92022660416, costituita con atto a rogito Notaio Cesare Licini di Pesaro in data 2 aprile 1987 Rep. 2189, registrato a Pesaro il 17 aprile 1987 n. 830 vol. 1, iscritta nel Registro delle persone giuridiche in data 16 gennaio 2003 al n. 124.

La Comparsente dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunita l'Assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente concordato

REGISTRATO  
a PESARO  
il 03/11/2021  
n. 5872  
Serie 1T

**ordine del giorno**

parte straordinaria

1) modifica ragione sociale dell'Associazione.

La Comparsa assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 dello statuto e dichiara che:

- la presente Assemblea è stata convocata in data 28 settembre 2021 mediante comunicazione scritta ai sensi del vigente statuto associativo;

- sono presenti, in proprio e per deleghe che verranno conservate agli atti dell'associazione, n.ro 32 (trentadue) associati, come da elenco acquisito agli atti dell'associazione, rappresentanti il "quorum costitutivo" per la validità dell'Assemblea che è in seconda convocazione essendo la prima andata deserta;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad essa Comparsa, i Consiglieri signori Giancarlo Cioppi, Antonella Antonello, Riccardo Gori, Monica Bono e Renata Amantini Francolini.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

E chiama me Notaio a redigere il verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e propone all'Assemblea di addivenire alla modifica della denominazione dell'Associazione in "ISTITUTO ONCOLOGICO PESARESE RAFFAELE ANTONIELLO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve "IOPRA ODV".

Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea del testo dello statuto associativo nella sua redazione aggiornata, peraltro già reso noto agli associa-

ti.

Invita quindi l'Assemblea a deliberare.

Dopo breve ed esauriente discussione l'Assemblea, all'unanimità,

**delibera**

= di modificare la denominazione dell'Associazione in "ISTITUTO ONCOLOGICO PESARESE RAFFAELE ANTONIELLO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve "IOPRA ODV" con la conseguente modifica del primo comma dell'art. 1) dello Statuto come segue

"ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

**1.1** È costituita l'associazione di volontariato, denominata "ISTITUTO ONCOLOGICO PESARESE RAFFAELE ANTONIELLO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve "IOPRA ODV", con sede legale nel Comune di Pesaro".

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio il testo dello statuto associativo nella sua versione aggiornata che, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla Comparsa, udita l'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti prendendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e minuti cinquanta.

Ai fini delle relative formalità di voltura e trascrizione nei pubblici registri la comparsa dichiara che l'associazione è intestataria di autoveicoli e della seguente porzione del fabbricato sito in Comune di Pesaro, Via Bramante n. 39 ed esattamente

= locale ad uso negozio al piano terra con pertinenziale magazzino e ripos-

stiglio al piano interrato, censito in catasto fabbricati nel foglio 28 part  
ticella 238 sub. 24 - p.S1-T - categ. C/1 - cl. 7 - consistenza mq. 59 - su-  
perficie catastale totale mq. 80 - R.C. Euro 1.901,39

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me Notaio e  
in parte da persona di mia fiducia su tre pagine e fin qui della presente di  
un foglio del quale ho dato lettura alla Comparente che, trovatolo conforme  
alla propria volontà, lo approva e sottoscrive con me Notaio essendo le ore  
sedici e minuti cinquantacinque.

F.to Luigia Evangelisti - Luisa Rossi Notaio



Allegato "A" all'atto n.32065/14828

**ASSOCIAZIONE**

**IOPRA ODV**

"ISTITUTO ONCOLOGICO PESARESE RAFFAELE ANTONIELLO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

**STATUTO**

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

**1.1** È costituita l'associazione di volontariato, denominata "ISTITUTO ONCOLOGICO PESARESE RAFFAELE ANTONIELLO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve "IOPRA ODV", con sede legale nel Comune di Pesaro.

**1.2** l'associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

**1.3** l'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato (legge n. 266/91, fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.17 ( in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

A seguito dell'istituzione del registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

**1.4** l'associazione potrà aderire a federazioni, e altri organismi anche

internazionali che perseguono analoghe finalità.

## ARTICOLO 2

### DURATA

**2.1** La durata dell'associazione è illimitata.

## ARTICOLO 3

### SEDE

**3.1** L'associazione ha sede legale nel Comune di Pesaro (PU).

**3.2** L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici e succursali nei comuni della provincia di Pesaro e Urbino e provincie limitrofe, onde svolgere la propria attività per il miglior raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali.

## ARTICOLO 4

### FINALITA'

**4.1** L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, in particolare svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

Attivarsi nei settori della prevenzione oncologica, dell'assistenza socio sanitaria, della cura e dello studio in favore di sofferenti affetti da malattie tumorali.

In particolare:

**a)** Prestare assistenza sanitaria domiciliare gratuita ed in ispecie rivolta alle cure palliative, alla terapia del dolore, alla fisioterapia ed al supporto psicologico ai pazienti sofferenti di tumore al fine di salvaguardare l'insieme delle qualità che conferiscono dignità alla vita delle persone malate e dei loro familiari, in ogni fase della malattia.

**b)** Promuovere la ricerca scientifica riguardante la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie tumorali svolta sia direttamente sia mediante l'affidamento ad Università, Ospedali, Enti di ricerca e Fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica, con particolare attenzione al territorio di competenza.

**c)** Agire in stretta collaborazione con le strutture locali del Servizio Sanitario Nazionale, promovendo l'estensione nelle stesse delle cure palliative e della terapia del dolore.

**d)** Stimolare le istituzioni alla creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione in campo oncologico e ad una corretta assistenza ai pazienti sofferenti di tumore.

**e)** Promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione oncologica e l'assistenza ai sofferenti di tumore.

**f)** Promuovere, sostenere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità.

**g)** Istituire borse di studio/lavoro, nell'ambito delle proprie attività e finalità.

Svolgere ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con

altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

## ARTICOLO 5

### PATRIMONIO

**5.1** Il patrimonio è costituito:

- a)** dai beni mobili ed immobili che potranno divenire di proprietà dell'associazione;
- b)** da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c)** da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in conto capitale.

**5.2** Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a)** dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- b)** dai contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c)** da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d)** da versamenti volontari degli associati;

**e)** da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

**f)** da contributi di imprese e privati;

**g)** da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

**h)** da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

**i)** da donazioni e lasciti;

**l)** da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;

**m)** da proventi derivanti da convenzioni;

**n)** da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

**5.3** L'associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**5.4** Gli eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**5.5** Fermo restando la indistribuibilità anche indiretta degli utili è ammesso che tutte le eccedenze di bilancio vengano accantonate a Riserve.

## GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

**6.1** L'esercizio sociale dell'associazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

**6.2** Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un Conto consuntivo ed un Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

**6.3** Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

**6.4** Il Conto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve dare una rappresentazione veritiera, prudente e corretta, allo scopo di fornire una informazione non solo quantitativa ma anche qualitativa dei risultati, avendo la sensibilità e l'attenzione di fornire un quadro trasparente anche all'esterno dell'organizzazione.

**6.5** L'elaborazione di questo documento si conformerà alle regole di cui all' art. 10, n. 11, lett. G, D. Legs 460 del 1997 e all' art. 20 bis, d.p.r. 600 del 1973 e successive modificazioni.

**6.6** Il Conto consuntivo deve restare depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci nei 15 quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

**6.7** al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con

decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

#### ARTICOLO 7

##### COLLABORATORI E DIPENDENTI

**7.1** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o stipulare convenzioni con altre associazioni, enti ed istituzioni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ed occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

**7.2** Gli incarichi retribuiti e le relative tipologie contrattuali nonché le convenzioni sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni.

#### ARTICOLO 8

##### SOCI

**8.1** Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** maggiore età, se persone fisiche;
- b)** buona condotta morale e civile;
- c)** volontà di concorrere agli scopi dell'associazione ed assenza di interessi contrastanti con quelli dell'associazione stessa;
- d)** la domanda di ammissione a socio sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

**8.2** L'adesione all'associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e quello di proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

**8.3** L'associazione è costituita da: a) soci sostenitori, b) soci volontari, c) soci ordinari.

**a)** Socio sostenitore: colui che versa una o più quote di sostegno annuale all'associazione, il cui importo unitario è ogni anno stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di dotare l'associazione dei fondi necessari all'attività istituzionale.

**b)** Socio volontario: colui che, previo versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, intende prestare gratuitamente la propria opera di lavoro a favore dell'associazione per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

**c) Socio ordinario:** colui che, previo versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, aderisce all'associazione.

**8.4** Possono aderire all'associazione Enti Pubblici e Privati a fini di sostegno, promozione e sponsorizzazione di manifestazioni ed eventi.

**8.5** Tutti i soci contribuiscono, in rapporto alla propria professionalità, competenza, disponibilità, sensibilità, condizione e ruolo a promuovere le attività, le finalità e la missione dell'associazione, sempre in collaborazione e sintonia con le direttive del Consiglio di Amministrazione.

**8.6** L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio d.a in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

**8.7** Sarà obbligo dell'Associazione provvedere ad assicurare, ai sensi

dell' Art. 18 DPR 03/07/2017 Cod. Terzo Settore N.117, tutti coloro che prestano attività di volontariato per l'Associazione stessa.

#### ARTICOLO 9

##### RECESSO - ESCLUSIONE

**9.1** La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità e per indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, la indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

**9.2** L'esclusione del socio sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora questi risulti inadempiente agli obblighi del presente Statuto.

#### ARTICOLO 10

##### ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

**10.1** Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori Legali;

#### ARTICOLO 11

##### ASSEMBLEA

**11.1** L'assemblea, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**11.2 Convocazione:** L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dall'Organo Amministrativo; quella ordinaria almeno una volta

all'anno per l'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio preventivo ed ogniqualvolta lo si reputi opportuno. L'assemblea per l'approvazione del Conto consuntivo e del Bilancio preventivo viene convocata annualmente in prima convocazione entro il 30 Aprile. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la seconda convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla prima.

**11.3 Comunicazione:** l'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della stessa. Può essere fatta anche per posta elettronica o con avviso a mezzo stampa su un quotidiano locale; deve inoltre essere affissa, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nella sede sociale.

## ARTICOLO 12

### COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

**12.1** In sede ordinaria:

**a)** discutere e deliberare sui Conti consuntivi e sui Bilanci preventivi. Tali documenti devono essere accompagnati dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Legali.

**b)** eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Legali;

**c)** fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di ammissione ed i contributi associativi;

**d)** discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordina-

rio e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

**12.2** In sede straordinaria:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- d) è facoltà dei soci ottenere l'inclusione di specifici argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, purché la relativa richiesta sottoscritta da almeno un quinto degli stessi pervenga al Consiglio di Amministrazione entro il mese precedente la data fissata dell'assemblea.

#### ARTICOLO 13

##### DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

**13.1** Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che risultano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

**13.2** I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare per **delegata scritta**. Il socio delegato non può rappresentare più di 3 soci.

#### ARTICOLO 14

##### MODALITA' DI COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

**14.1** L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi drit-

to al voto.

**14.2** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente ed in assenza anche di questo, da persona designata dall'assemblea.

**14.3** I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario dell'associazione o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

**14.4** L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**14.5** L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

#### ARTICOLO 15

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

**15.1** L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) membri secondo delibera assembleare. I consiglieri sono nominati dall'assemblea e restano in carica per la durata di 4 (quattro) anni, vengono eletti mediante il voto di lista e sono rieleggibili.

**15.2** Per l'espletamento delle votazioni sono redatte delle liste di candidati. Questi devono essere indicati nominativamente in liste liberamente composte entro il numero massimo di componenti sopra previsto. Le liste devono essere presentate in assemblea, previa proposta mediante sottoscrizione in calce, da parte di un numero di almeno 5(cinque)soci. Ogni associato può votare per una sola lista. Il consi-

glio di amministrazione sarà formato dai candidati indicati nella lista che avrà raccolto il maggior numero di voti in assemblea.

## ARTICOLO 16

### FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**16.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno per tutta la sua durata un Presidente e un Vice-Presidente. Nomina il comitato esecutivo, il comitato medico scientifico, il Direttore Amministrativo.

Tutte le cariche sono gratuite e nessun compenso è dovuto a nessun titolo ai membri del Consiglio ovvero ai soci per l'opera prestata in favore dell'associazione stessa, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

**16.2** Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, decade dalla carica.

**16.3** Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a)** Convocare l'assemblea;
- b)** predisporre il programma annuale delle attività da sottoporre all'assemblea;
- c)** predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- d)** dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e)** predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- f)** ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

**g)** deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

**h)** predisporre i Conti consuntivi ed i Bilanci preventivi da sottoporre all'assemblea;

**i)** deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

**l)** dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione;

**m)** verificare in caso di necessità, la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;

**n)** deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

**o)** redigere l'eventuale regolamento interno;

**p)** procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione dei rapporti di collaborazione, di dipendenza e di convenzioni;

**q)** definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale

**r)** irrogare le sanzioni disciplinari.

#### ARTICOLO 17

##### POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**17.1** Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, di organizzazione, di comunicazione

e d'immagine senza limitazioni. Al Presidente spettano i poteri per l'ordinaria amministrazione, compresa la gestione dei conti correnti bancari per i quali è sufficiente la firma disgiunta del Presidente e del Vice Presidente.

## ARTICOLO 18

### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**18.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri in forma scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed inviata almeno 5(cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o sms o via fax o posta elettronica, almeno un giorno prima.

**18.2** In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, è discrezione del Consiglio continuare le proprie funzioni con i restanti consiglieri o nominare altro membro del consiglio per coptazione. Il consigliere subentrato dura in carica per lo stesso residuo del periodo nel quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

**18.3** Nel caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo de-

gli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione qualora risultino dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

**18.4** I membri del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni e/o elettive.

#### ARTICOLO 19

##### RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**19.1** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero. Le deliberazioni vengono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**19.2** Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza anche di questo dal consigliere più anziano.

**19.3** Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, il relativo verbale a fogli mobili, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

#### ARTICOLO 20

##### PRESIDENTE

**20.1** Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

**20.2** In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua at-

tribuzione.

#### ARTICOLO 21

##### DIRETTORE SANITARIO

**21.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Sanitario scelto tra i suoi componenti e non, con il compito di sovrintendere alla gestione ed all'attuazione dei programmi sanitari dell'associazione nell'ambito delle competenze individuate e per tutta la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

**21.2** L'incarico può essere retribuito nelle modalità previste dell'art. 7 del presente statuto.

#### ARTICOLO 22

##### DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**22.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Amministrativo con il compito di sovrintendere alla contabilità e al bilancio dell'associazione, gli investimenti e gli impegni finanziari di questa.

Al Direttore Amministrativo può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione la delega ad operare sui conti correnti dell'associazione.

#### ARTICOLO 23

##### COMITATO MEDICO SCIENTIFICO

**23.1** E' l'organo consultivo e di indirizzo tecnico scientifico dell'associazione. Esso propone i programmi ed ogni altro tipo di intervento nei settori di competenza.

**23.2** E' composto da esperti e cultori della materia oncologica e sani-

taria in numero compreso da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque). I suoi membri sono nominati per chiamata da parte del Presidente consultato il Consiglio di Amministrazione. La sua durata coincide con quella degli organi sociali.

**23.3** Formula pareri al fine di migliorare il livello scientifico e culturale dell'attività svolta.

Ha il compito di effettuare studi e ricerche in materia di prevenzione e cura oncologica, di organizzare seminari e convegni e di promuovere informazione e cultura in materia.

Sottopone al Consiglio di Amministrazione i progetti di studio, ricerca e informazione, per i necessari vicoli di spesa e comunque presa d'atto.

**23.4** Al suo interno elegge un presidente ed un vice presidente.

**23.5** Le prestazioni sono gratuite, salvo rimborso spese a piè di lista, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 24

##### COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

**24.1** Il Collegio dei Revisori Legali è composto da 3 (tre) Revisori effettivi e 2 (due) Revisori supplenti nominati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art.12.2 scelti fra i professionisti abilitati della provincia di Pesaro Urbino.

**24.2** Restano in carica 4 (quattro) anni, sono rieleggibili e prestano la loro opera gratuitamente.

**24.3** Il Collegio dei Revisori Legali elegge tra i propri membri il proprio Presidente.

**24.4** Controllano la regolarità amministrativa e contabile dell'associazione e redigono una relazione relativa al Conto consuntivo di ogni anno entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 25

#### SCIOGLIMENTO

**25.1** In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato E.T.S operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 26

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**26.1** Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo "*pro bono et aequo*" e senza formalità di rito.

**26.2** L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale.

**26.3** Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nel codice civile in materia di associazioni e alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'orientamento giuridico.

F.to Luigia Evangelisti - Luisa Rossi Notaio

**Certifico io sottoscritta dott. Luisa Rossi Notaio in Pesaro, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, gia' modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235. firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.**

**Pesaro, li 03 novembre 2021**